



DISCIPLINA DEL RAPPORTO TRA ENTI TITOLARI DEI PROGETTI E GIOVANI ITALIANI E COMUNITARI COINVOLTI NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO

1. Premessa

La Regione e gli Enti titolari di progetti di servizio civile regionale (SCR) intendono coinvolgere i giovani cittadini italiani e comunitari presenti nel territorio veneto, nello sperimentare i valori della solidarietà e della cittadinanza attiva attraverso l'esperienza del SCR, quale possibile strumento per facilitare e rafforzare la coesione sociale e, al tempo stesso, come occasione di crescita e di formazione per chi lo pratica, anche in una prospettiva che trascende i mesi di servizio civile.

Con riferimento all'attività di servizio civile che concretamente i giovani sono chiamati a svolgere, spetta loro il diritto alla piena e chiara informazione da parte dell'Ente. Gli enti si impegnano a stabilire le modalità di presenza dei giovani in servizio, ad impiegarli esclusivamente per le finalità e le attività del progetto, favorendone il pieno coinvolgimento e predisponendo momenti di confronto e verifica.

I giovani in servizio civile si impegnano a partecipare responsabilmente alle attività dell'Ente indicate nel progetto di servizio civile, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, valorizzando le proprie doti personali e il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a migliorarlo.

Quanto segue costituisce una esplicitazione dei doveri, impegni e responsabilità che reciprocamente enti e giovani di servizio civile devono assumere e completano la disciplina del servizio civile quale risulta dalla vigente legislazione.

2. Presentazione in servizio

2.1. Il giovane di servizio civile è tenuto a presentarsi presso l'Ente titolare del progetto, nel giorno stabilito nel bando di selezione.

L'ente nel giorno di avvio in servizio deve consegnare ai giovani copia del contratto di servizio civile che dev'essere firmato dai contraenti (giovane e legale rappresentante dell'ente o responsabile di servizio civile) e che, unitamente alla TABELLA A, definisce il trattamento economico e giuridico.

2.2 Il responsabile del progetto di Servizio Civile, o il rappresentante legale dell'Ente provvedono a consegnare al giovane di servizio civile copia del contratto di assicurazione stipulata dall'Ente in suo favore, un apposito documento contenente il progetto di servizio civile, l'indicazione dell'orario di servizio e delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte.

2.3. Per ogni giovane di servizio civile, all'avvio, deve essere predisposta una cartella personale, da conservare in apposito archivio presso la sede centrale dell'Ente titolare del progetto o associato ,

nella quale viene tenuta tutta la documentazione relativa all'interessato con particolare riferimento a:

- ✓ copia del progetto di servizio civile approvato;
- ✓ permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa la documentazione sanitaria;
- ✓ originale del contratto di servizio civile;
- ✓ formazione svolta sia generale che specifica;
- ✓ monitoraggio interno del progetto;
- ✓ richieste avanzate dal giovane di servizio civile;
- ✓ eventuale documentazione relativa ai servizi di vitto ed alloggio utilizzati;
- ✓ eventuali moduli di missione in caso di utilizzo del veicolo privato;
- ✓ provvedimenti disciplinari;
- ✓ ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.

2.4. In caso di mancata presentazione, il giovane di servizio civile è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per "l'assunzione in servizio", a fornire in forma scritta all'Ente, le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi. La mancata presentazione in servizio alla data stabilita, fatto salvo quanto previsto ai punti 2.5 e 2.6, equivale a rinuncia e l'Ente è tenuto a scorrere la graduatoria per un eventuale subentro.

2.5. La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; il giovane di servizio civile è ritenuto in servizio dalla data stabilita dal bando di selezione, ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria con l'avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dai giorni complessivi previsti, in rapporto ai mesi di servizio civile, come da TABELLA A. Oltre i giorni indicati, la mancata presentazione equivale a rinuncia e l'Ente è tenuto ad attivare il procedimento disciplinare di cui al capo II, punto 3, della presente "DISCIPLINA DEI DOVERI DEI GIOVANI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE E DEL LORO RAPPORTO CON GLI ENTI TITOLARI DEI PROGETTI". In tal caso, il giovane di servizio civile, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al SCR, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei successivi bandi.

2.6. La mancata presentazione in servizio, oltre la data stabilita nel bando di selezione, può non essere considerata rinuncia anche in presenza di gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dal giovane all'Ente e da quest'ultimo valutati. Il giovane pertanto non sarà considerato rinunciatario fino ad un massimo di giorni stabiliti in base alla durata del progetto e al monte ore settimanale, come si evince dalla TABELLA A.

Il giovane di servizio civile è considerato in servizio dalla data indicata nel bando di selezione e ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria. In tal caso i giorni di assenza saranno decurtati dai giorni di permesso spettanti e stabiliti dalla durata del progetto e dal monte ore settimanale (TABELLA A).

L'eventuale prosecuzione dell'assenza sarà considerata rinuncia e l'Ente è tenuto ad attivare il procedimento disciplinare di cui al capo II, punto 3, della presente "DISCIPLINA DEI DOVERI DEI GIOVANI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE E DEL LORO RAPPORTO CON GLI ENTI TITOLARI DEI PROGETTI".

3. Assegnazione di giovani selezionati per altro progetto

3.1. Qualora un Ente non abbia coperto il numero dei posti previsti dal progetto approvato o in caso di interruzioni con possibilità di subentro, onde poter realizzare gli obiettivi programmati, può rappresentare alla Regione la volontà di coinvolgere giovani idonei non selezionati presenti nella graduatoria di un altro progetto/sede d'attuazione, con titolarità anche di altri Enti per il medesimo avviso, facendosi carico delle eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio (che non possono gravare sui giovani, né sulla Regione).

3.2. In modo analogo, tramite il coinvolgimento della Regione, è richiesto agli Enti che hanno avuto un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili di orientare i giovani idonei non selezionati verso gli Enti che hanno ancora dei posti non coperti, con l'obiettivo di assicurare la copertura completa dei posti previsti nel bando di selezione.

3.3 Quanto sopra solo nello stesso ambito provinciale (ovvero di altra provincia nel caso in cui la sede d'attuazione di progetto prescelta risulti più vicina al domicilio/residenza del giovane) e a condizione che l'Ente richiedente acquisisca e trasmetta alla Regione, per i provvedimenti di competenza, l'assenso scritto dei giovani a cui si chiede la disponibilità per un diverso progetto/sede d'attuazione, previa contestuale rinuncia scritta dei medesimi alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto/sede d'attuazione nel quale risultano in esubero.

4. Sostituzione dei giovani a seguito di rinunce o interruzioni del servizio

4.1. La sostituzione dei giovani selezionati nell'ambito dei progetti di SCR a seguito di rinunce prima dell'avvio del progetto, ovvero a seguito di interruzione del servizio o per malattia, non dovuta a causa di servizio, superiore ai giorni previsti da TABELLA A è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio per i progetti annuali e in proporzione per progetti di durata inferiore come specificato nelle tabella sopracitata, e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno 3/4 del periodo di SCR come da TABELLA B . Pertanto, la durata del SCR dei giovani subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell'Ente fino al termine del progetto. L'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai sensi della legge regionale n. 18/2005, né ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

4.2. Al fine di consentire alla Regione di espletare le procedure necessarie per assicurare il nulla osta all'avvio del/i subentrante/i saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di sostituzione che perverranno complete di tutta la documentazione, entro sette giorni dalla data di inizio servizio. L'Ente dovrà formulare la richiesta di sostituzione provvedendo ad indicare il nominativo del primo giovane idoneo non selezionato che segue nella graduatoria, dopo averne acquisito la disponibilità scritta. Nel caso di pluralità di sedi del progetto approvato, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite a ciascuna sede (se previste).

Contestualmente l'Ente dovrà far pervenire alla Regione, qualora non inviata in precedenza, la documentazione indicata nell'avviso di selezione (domanda del giovane di partecipazione alla selezione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, certificato medico riferito al servizio civile e alle specifiche attività del progetto).

In presenza di rinunce o interruzioni del servizio civile da parte dei giovani, gli enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, i giovani idonei non selezionati. Il subentro è possibile previo nulla osta della Regione. Eventuali periodi di servizio prestati dai giovani in argomento precedentemente alla data d'inizio servizio prevista dal predetto nulla osta non sono riconosciuti come periodi di servizio civile prestato.

4.3. Le rinunce e le interruzioni del servizio e comunque ogni assenza che comporti decurtazione dell'assegnamento di servizio civile regionale devono essere segnalate all'ufficio regionale competente entro i successivi otto giorni lavorativi a mezzo fax o tramite posta elettronica proprio in considerazione dei diretti riflessi sulla quantificazione del contributo assegnato all'ente titolare del progetto.

Devono, altresì, essere comunicate le assenze per infortunio durante l'espletamento del servizio civile (durante l'orario di servizio e nella mezz'ora prima e dopo l'orario giornaliero) che, si ricorda, non comportano decurtazione del compenso.

5. Altre ipotesi di cessazione dal servizio

5.1. Il venir meno, nel corso del servizio, di uno dei requisiti richiesti dalla legge (ad eccezione di quello dell'età), comporta l'esclusione del giovane dalla prosecuzione del progetto, previa adozione da parte dell'Ente titolare del progetto dei provvedimenti di cui al capo II, punto 3, della presente "DISCIPLINA DEI DOVERI DEI GIOVANI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE E DEL LORO RAPPORTO CON GLI ENTI TITOLARI DEI PROGETTI". Il servizio prestato non ha validità ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dal progetto.

5.2. L'assenza ingiustificata comunicata dall'ente comporta l'esclusione dal servizio a decorrere dal giorno in cui la stessa si è verificata, previa adozione da parte dell'Ente titolare del progetto dei provvedimenti di cui al capo II, punto 3, della presente "DISCIPLINA DEI DOVERI DEI GIOVANI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE E DEL LORO RAPPORTO CON GLI ENTI TITOLARI DEI PROGETTI".

5.3. In caso di revoca del progetto disposta dalla Regione, i giovani di servizio civile, in servizio presso l'ente, in considerazione delle loro legittime aspettative in ordine allo svolgimento del servizio civile, sono ricollocati, ove possibile, per il tempo residuo presso altri enti dello stesso territorio comunale o zone limitrofe nell'ambito di analoghi progetti, avviati nello stesso arco temporale e che presentano posti non coperti, previa acquisizione del consenso dei giovani stessi e degli enti individuati dalla Regione. A tal fine la Regione, in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, predispone un elenco di enti, con le caratteristiche sopra menzionate, da consegnare ai giovani. I medesimi, contattati gli enti, al fine di valutare la possibilità di un loro idoneo reinserimento, segnalano entro i successivi sette giorni la preferenza alla Regione, che predispone il nulla osta alla prosecuzione del servizio.

5.4. Nel caso di impossibilità di inserire i giovani di servizio civile in altre strutture, la Regione consente che gli stessi, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al servizio civile, possano fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. La suddetta possibilità è consentita nei casi in cui il periodo di servizio effettuato sia pari o inferiore al 50% della durata complessiva prevista da progetto.

6. Temporanea modifica della sede di servizio

6.1. Di norma non sono consentiti trasferimenti di giovani in servizio civile neppure presso sedi dello stesso progetto. I giovani in servizio civile, infatti, devono essere impegnati presso le sedi di attuazione previste nel progetto approvato dalla Regione per tutta la durata del progetto secondo le modalità indicate nel progetto.

6.2. Nel primo periodo di attuazione dei progetti in presenza di situazioni di disagio manifesto e confermato dal personale che affianca il giovane in servizio civile (dal tutor e/o dal responsabile di progetto), previa comunicazione alla Regione, è consentito il passaggio del giovane da una sede di attuazione all'altra nell'ambito dello stesso progetto, o da un progetto ad un altro dello stesso ente. Condizioni indispensabili l'assenso del giovane, la presenza di posti liberi nel nuovo progetto ed il permanere delle condizioni di attuabilità del progetto di provenienza.

6.3. Qualora sia contemporaneamente previsto nel progetto approvato, durante il periodo di servizio l'ente può impegnare i giovani, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa tempestiva comunicazione alla Regione, presso altre località in Italia e all'estero al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto nel progetto, ecc....). Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico della Regione per le spese di viaggio.

6.4. Nel caso di temporaneo servizio in sede distaccata (all'estero o in Italia), comunque non superiore ai 30 giorni, con la comunicazione di cui sopra l'ente richiedente deve altresì trasmettere:

- ✓ copia della specifica assicurazione attivata dall'Ente per l'invio e la permanenza dei giovani all'estero;
- ✓ indicazione della sede di attuazione di progetto dell'ente in Italia o all'estero presso il quale si attua il distacco e la dichiarazione di conformità alle norme in materia di sicurezza, da parte del legale rappresentante dell'ente titolare del progetto;
- ✓ la data di partenza e di rientro.

CAPO I - DIRITTI DEL GIOVANE IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE

7. Malattie e infortuni

7.1. L'assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario regionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.

7.2. Il giovane in servizio civile, in caso di malattia o infortunio, ne darà tempestivamente comunicazione alla sede dell'Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall'Ente nella cartella personale del giovane.

7.3. Tutti i periodi di malattia, infortunio sono registrati nella cartella personale del giovane nella quale è conservata la documentazione relativa.

7.4. Spetta al giovane in SCR, durante i primi 15 giorni di malattia per progetti di durata annuale e per 30 ore settimanali, l'assegno mensile per l'intero importo (in proporzione come previsto nella TABELLA A per periodi e orari diversi). Per il periodo eccedente e per ulteriori 15 giorni di malattia, per progetti di durata annuale e a 30 ore settimanali, l'importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza (per periodi ed orari diversi si veda TABELLA A). Superati questi ulteriori 15 giorni, il giovane in SCR è escluso dalla prosecuzione del progetto, previa adozione da

parte dell'Ente titolare del progetto dei provvedimenti di cui al capo II, punto 3, della presente "DISCIPLINA DEI DOVERI DEI GIOVANI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE E DEL LORO RAPPORTO CON GLI ENTI TITOLARI DEI PROGETTI". In tal caso il giovane, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al SCR, può fare nuova domanda di servizio civile in uno degli avvisi successivi. Nel caso in cui l'esclusione per malattia avvenga entro i termini di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con giovani idonei non selezionati.

7.5. Se nel periodo di malattia cadono giorni festivi o giorni di riposo previsti, questi non rientrano nel calcolo delle giornate di assenza.

7.6. L'Ente comunica tramite fax o e - mail alla Regione competente i periodi di malattia eccedenti (non retribuiti) al fine di procedere alla rideterminazione del contributo assegnato e, se del caso, all'esclusione dal servizio, previa adozione da parte dell'Ente stesso dei provvedimenti di cui al capo II, punto 3, della presente "DISCIPLINA DEI DOVERI DEI GIOVANI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE E DEL LORO RAPPORTO CON GLI ENTI TITOLARI DEI PROGETTI".

7.7. In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura dell'Ente titolare del progetto di servizio civile all'ufficio regionale competente, corredata da una dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell'incidente occorso al giovane nell'effettuazione del servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal giovane e l'evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.

7.8. Per gli infortuni avvenuti durante l'orario di servizio, e per l'effetto delle attività svolte nel servizio i giorni di assenza non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata. Il rischio in itinere, infatti, deve obbligatoriamente essere previsto dall'Ente nel contratto di assicurazione. Al giovane in servizio civile spetta l'intero assegno per il servizio civile fino a completa guarigione clinica, non oltre la durata del servizio civile. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

8. Tutela della maternità

8.1. Alle giovani in servizio civile in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Ai sensi del predetto Testo Unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art.16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art.17).

8.2. E' altresì consentita la facoltà di astenersi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).

8.3. Prima dell'inizio del periodo di divieto di cui all'art.16, lett. a), e all'art. 20 le giovani in servizio civile devono consegnare all'Ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.

8.4. L'astensione dal servizio, sia nel caso previsto dall'art.17 (astensione facoltativa) che nel caso previsto dall'art.16 (astensione obbligatoria) che nel caso previsto dall'art. 20 (flessibilità del congedo per maternità) dovrà a cura dell'Ente essere resa nota tramite fax o e-mail alla Regione, come pure la ripresa delle attività di SCR.

8.5 Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, non sono contemplati ulteriori benefici post parto, né l'applicazione della disciplina del "congedo parentale" a favore delle giovani di servizio civile. L'astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della giovane mediante lo scorrimento della graduatoria, né le riduzioni dell'assegno SCR.

9. Guida di automezzi

9.1. E' consentito al giovane di servizio civile porsi alla guida di veicoli appartenenti o comunque a disposizione dell'ente di assegnazione qualora previsto dal progetto o per l'attuazione degli interventi in esso programmati. Resta inteso che occorre, da parte degli enti di servizio civile, una precisa programmazione delle attività, degli orari e dei percorsi che i giovani dovranno effettuare, la specifica individuazione del veicolo utilizzato, l'assunzione dell'onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi, ecc...), la massima attenzione che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate.

9.2 I rischi derivanti ai giovani in servizio civile dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, devono essere coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall'Ente titolare del progetto e consegnata al giovane all'atto della presentazione in servizio.

9.3. Solo nel caso di adeguata copertura assicurativa da parte dell'Ente titolare del progetto, è consentito al giovane in SCR porsi esclusivamente alla guida di veicoli appartenenti o comunque a disposizione dell'Ente stesso.

9.4. In via eccezionale è consentito al giovane di SCR di porsi alla guida di veicoli privati e in nessun caso può essere elemento discriminante in fase di selezione. L'utilizzo occasionale del mezzo privato da parte del giovane di servizio civile, previo consenso dello stesso, dev'essere concordato con l'ente, sottoscritto da entrambi ogni qualvolta si verifichi la suddetta occasione e supportato da adeguata copertura assicurativa.

10. Permessi

10.1. Nell'arco dei mesi di attuazione del progetto il giovane in SCR usufruisce di un massimo di 20 giorni di permesso, rispettivamente per progetti di durata annuale e per 30 ore settimanali, per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo gravi necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali ecc... Per progetti di durata diversa e con monte ore inferiore alle 30 ore la quantificazione dei permessi è riportata alla TABELLA A.

Di norma i giorni di permesso possono essere fruiti in rapporto al periodo di SCR effettuato fatti salvi i casi di particolare gravità, personale o familiare, sui quali sarà l'Ente titolare del progetto a valutare l'eventuale concessione straordinaria, comunicandola alla Regione con le modalità di cui al precedente punto 4.3.

10.2. Il permesso consente al giovane di servizio civile di assentarsi dal servizio per una giornata o più. E' consentito di frazionare in ore 1 giorno sul totale dei permessi a disposizione (vedi tabella A per quantificazione permessi) . Il frazionamento di un giorno in ore è possibile fino ad un massimo di venti ore (max 20 permessi di un'ora ciascuno) e per ogni permesso orario è richiesta la presenza in servizio di almeno un'ora (il permesso orario non consente al giovane di servizio civile di assentarsi per tutto l'orario giornaliero previsto ma si richiede almeno un'ora di servizio).

10.3. I giovani di servizio civile possono altresì usufruire di permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato che non vanno decurtati dai giorni di permesso spettanti nell'arco dei mesi di servizio civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- nel caso di donazione di sangue: 1 giorno per ciascuna donazione , per un massimo di quattro donazioni se trattasi di progetto annuale su 5 giorni, pena il non diritto al giorno di permesso straordinario.
- nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali per la durata dello svolgimento delle operazioni elettorali;
- esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i giovani residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio; 2 giorni per i giovani residenti oltre 300 Km dal luogo di svolgimento del servizio; 3 giorni se i giovani sono provenienti da paesi europei;
- convocazione a comparire in udienza come testimone: 1 giorno;
- lutto : 1 giorno per legami parentali di primo grado (genitori, fratelli), nonni e zii;
- permessi per studio: da un massimo di tre giorni ad un minimo di uno come da TABELLA A.

Tutti i permessi di cui al punto 10.3 devono essere giustificati con idonea documentazione.

10.4. Nel computo dei giorni di permesso sono compresi esclusivamente solo i giorni di effettivo servizio.

10.5. I permessi vengono fruiti dal giovane di servizio civile, in accordo con l'Ente, compatibilmente con le esigenze del progetto di servizio e della formazione; di norma debbono essere richiesti al responsabile della sede di attuazione del progetto almeno quarantotto ore prima della data di inizio.

10.6. Non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi.

10.7. Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

10.8. La fruizione di giorni di permesso eccedenti a quanto previsto alla TABELLA A deve essere comunicata dall'Ente alla Regione, e contestualmente l'ente deve decurtare i giorni eccedenti dall'indennità mensile e adottare il provvedimento di esclusione dal progetto di cui al capo II, punto 3, della presente "DISCIPLINA DEI DOVERI DEI GIOVANI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE E DEL LORO RAPPORTO CON GLI ENTI TITOLARI DEI PROGETTI".

11. Orario di servizio

11.1 I progetti devono prevedere un orario di attività non inferiore alle 18 ore e ripartizione dello stesso su un minimo di 3 giorni alla settimana.

11.2 I giorni di permesso retribuito, il periodo di formazione e il monitoraggio interno rientrano nel computo del monte ore settimanale previsto dal progetto.

11.3. Non è possibile tenere in servizio i giovani oltre la durata del progetto.

11.4. Il pagamento, in relazione all'indennità prevista per il monte ore settimanale (si veda TABELLA A), è calcolato su tutti i giorni sia festivi che feriali della durata del progetto (365giorni per progetti annuali).

11.5. L'ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore settimanali di servizio dallo stesso previsto. Sarà cura dell'ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell'arco temporale di riferimento, atteso che per i giovani in servizio civile non è prevista l'applicazione della disciplina dello straordinario. In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell'orario dei giovani, atteso che sistematiche protrazioni non possono essere consentite, ove tale prolungamento dovesse verificarsi, l'ente si attiverà per fare "recuperare" le ore in più entro il mese successivo, con l'avvertenza che i giorni effettivi di servizio dei giovani non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale. Eventuali variazioni dell'orario sono comunicate al giovane in servizio civile con un preavviso di almeno 48 ore.

12. Termine del servizio: richiesta attestato

12.1 Hanno diritto ad ottenere l'attestato da cui risulta l'effettuazione del periodo di servizio svolto con l'indicazione dell'Ente i giovani di servizio civile che hanno effettuato tutto il periodo di servizio previsto dal progetto ed i giovani di servizio civile assegnati quali subentranti che abbiano portato a termine il progetto.

12.2 L'attestato deve essere richiesto dal giovane di servizio civile, per il tramite dell'ente titolare di progetto (o del capofila per le co - progettazioni), alla regione Veneto.

CAPO II - DOVERI DEL GIOVANE IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE

1. Doveri del giovane in servizio civile regionale

1. Il giovane in SCR si impegna a presentarsi per gli adempimenti iniziali presso l'Ente titolare del progetto (o capofila della co - progettazione) alla data indicata nella bando di selezione o alla comunicazione d'avvio per i subentranti. La mancata presentazione del giovane nel luogo ed alla data prevista sarà considerata rinuncia, fatta salva l'ipotesi di comprovata impossibilità derivante da situazioni di forza maggiore.

2. Le modalità operative dell'attività di SCR sono dettagliatamente indicate nel progetto.

3. Il giovane nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato al senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.

Lo svolgimento dei compiti relativi alle attività del giovane nell'ambito del progetto dovrà avvenire con la massima cura e diligenza.

In particolare il giovane in servizio civile ha il dovere di:

a) presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nel bando di selezione e/o comunicato dall'ente titolare del progetto (subentro);

- b) comunicare prontamente e per iscritto all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile;
- c) comunicare tempestivamente, e comunque entro le ore 9 del primo giorno d'assenza, all'Ente, in caso di malattia e di avvio del periodo della maternità, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda USL;
- d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il giovane è inserito, impartite dal responsabile del progetto di servizio civile;
- e) partecipare obbligatoriamente alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;
- f) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
- g) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede d'attuazione senza autorizzazione del responsabile del progetto;
- h) rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui si viene a contatto durante il servizio, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio civile;
- i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'Ente;
- j) non assentarsi dal servizio senza aver preventivamente concordato con l'Ente i giorni di permesso entro i limiti consentiti.

2. Sanzioni disciplinari

1. In caso di violazione dei doveri sopra richiamati, ferme restando le eventuali ipotesi di responsabilità in materia civile, penale ed amministrativa, previste dalla normativa vigente, al giovane in SCR sono irrogate le sanzioni disciplinari di seguito elencate in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) rimprovero scritto;
 - b) decurtazione dell'assegno di SCR, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
 - c) esclusione dal servizio, con possibilità di sospensione cautelare.
2. Le sanzioni disciplinari sopraelencate sono irrogate dall'Ente titolare del progetto, nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali: gravità della violazione posta in atto; intenzionalità del comportamento; effetti prodotti; eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; reiterazione della violazione.
3. Al giovane in servizio civile responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione o omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

Infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione dell'assegno di servizio civile regionale per un importo pari a un giorno di servizio.

1. Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione dell'assegno di SCR per un importo pari a un giorno di servizio si applicano al giovane per:

- a) inosservanza delle disposizioni relative all'orario dello svolgimento delle attività e all'assenza per malattia e per maternità;
- b) condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'Ente e con gli altri giovani in servizio civile;
- c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.

Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della decurtazione dell'assegno di servizio civile regionale fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio.

1. La sanzione disciplinare della decurtazione dell'assegno di SCR fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica al giovane in servizio civile per:

- a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero scritto e della detrazione dell'assegno di importo pari a un giorno di servizio;
- b) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite responsabile del progetto;
- c) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione del progetto

Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio civile regionale, con possibilità di sospensione cautelare.

1. La sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio civile regionale, con possibilità di sospensione cautelare si applica al giovane in servizio civile per:

- a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione dell'assegno di servizio civile regionale fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni;
- b) persistente e insufficiente rendimento del giovane in servizio civile, che comporti l'impossibilità di impegnarlo in relazione alle finalità del progetto;
- c) comportamento da cui derivi un danno grave all'Ente o a terzi;
- d) comportamenti integranti ipotesi che implicino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;
- e) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o la funzionalità delle attività dell'Ente;
- f) assenze ingiustificate o eccedenti i giorni di permesso e di malattia consentiti;
- g) rinuncia per mancata presentazione all'inizio del servizio civile nella data indicata nel bando di selezione o nella comunicazione d'avvio per il subentro;
- h) il venir meno, nel corso del servizio civile, di uno dei requisiti richiesti dalla normativa o dalla disciplina di riferimento (escluso quello dell'età).

2. Procedimenti disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sopra citate devono essere adottate dall'Ente titolare del progetto previa contestazione scritta dell'addebito e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.

2. La contestazione è effettuata tempestivamente dall'Ente titolare del progetto sulla base di una dettagliata relazione inviata alla Regione e contestualmente resa nota all'interessato, in ordine al comportamento del giovane in servizio civile che si presume costituisca violazione dei doveri sopra richiamati. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene derivata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui il giovane in servizio civile, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni. L'Ente titolare del progetto, sentita la Regione, adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi quindici giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del giovane in servizio civile.

3. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione.

4. Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del giovane di servizio civile nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolta.

In caso di controversie tra ente e giovane di servizio civile spetta alla Regione esperire con tentativo di conciliazione tra le parti.